

PARTE II – LIMITI E PRESCRIZIONI

Prescrizioni di carattere generale

Ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 (così come modificata dal D.Lgs. n. 128/2010 e dal D.Lgs. n. 46/2014) e richiamati i principi generali di cui Titolo I della medesima parte del citato decreto, si dispongono le prescrizioni di carattere generale indicate di seguito relativamente alla realizzazione, la gestione e l'esercizio del nuovo impianto di stoccaggio, messa in riserva, deposito preliminare, ricondizionamento e raggruppamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, e di sterilizzazione rifiuti sanitari, ubicato in via Pian Masino, 83 - Arenzano (GE) da parte della Eco Eridania S.p.A.:

- 1) alla luce delle indicazioni della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 22295 GAB del 27.10.2014, la durata della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è di anni 10 dalla data di emanazione dell'atto.
- 2) Il ciclo produttivo e le modalità gestionali dovranno essere conformi a quanto descritto nella relazione trasmessa agli Enti con nota assunta a protocollo della Provincia di Genova con n. 79741 del 18.08.2014 e successive integrazioni nonché nell'allegato tecnico al presente provvedimento, laddove non contrastino con le prescrizioni della presente autorizzazione le quali, in ogni caso, prevalgono.
- 3) L'Azienda dovrà garantire un corretto e razionale utilizzo dell'acqua favorendone il riutilizzo nel ciclo produttivo.
- 4) Devono essere prese le opportune misure per garantire un efficace utilizzo dell'energia.
- 5) Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti che influiscano in maniera significativa sull'ambiente e limitarne le conseguenze.
- 6) L'Azienda è tenuta a comunicare all'Autorità competente, agli Enti territoriali e all'ARPAL eventuali inconvenienti od incidenti che influiscano in maniera significativa sull'ambiente, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti dal presente atto e per qualsiasi matrice ambientale.
- 7) Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal vigente art. 29-nonies della parte II del D.Lgs. n. 152/2006, quale modifica sostanziale.
- 8) Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., l'Azienda è tenuta a comunicare all'Autorità competente le variazioni attinenti alla titolarità della gestione e/o della proprietà degli impianti.
- 9) Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., e al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, l'Azienda deve fornire tutta la necessaria assistenza per lo svolgimento di qualsiasi attività di controllo e di verifica da parte degli Enti/Agenzie a questo preposti.
- 10) L'impianto deve essere munito di apposito cancello che deve restare chiuso in orario non lavorativo o in caso di assenza anche temporanea del personale dell'Azienda. Dovrà inoltre essere segnalata la presenza dell'impianto con un cartello indicante gli estremi autorizzativi, la ragione sociale, il nominativo del Direttore Tecnico e la specifica del divieto di accesso al personale non autorizzato.
- 11) Tutti i macchinari, le linee di produzione ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione, così come individuato dalle prescrizioni di comparto e dalle modalità gestionali ulteriori individuate dall'Azienda.

- 12) L'attività di gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da parte di personale reso edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e loro trattamento ed informato della pericolosità delle diverse tipologie di rifiuto.
- 13) Dovranno essere affissi cartelli indicanti le norme di comportamento del personale addetto alle diverse fasi del trattamento e/stoccaggio.
- 14) In caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua, l'attività di trattamento dei rifiuti ad essi collegata deve essere tempestivamente sospesa al fine di consentire l'individuazione del guasto ed il ripristino del disservizio.
- 15) L'Azienda dovrà procedere ad effettuare gli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo e dalle prescrizioni per le diverse componenti. Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti nel periodo 01 gennaio ÷ 31 dicembre di ogni anno.
- 16) Dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni.
- 17) Dovrà essere predisposto un "*Quaderno unico di conduzione dell'impianto*", che dovrà opportunamente essere coordinato con il manuale di gestione UNI EN ISO 14001, e che dovrà contenere quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) nonché quanto previsto dalle discipline di settore dei rifiuti, degli scarichi idrici, delle emissioni in atmosfera e di quelle sonore e dei consumi di energia. Sul quaderno dovranno essere annotati anche eventuali guasti e/o eventi accidentali agli impianti, aventi impatto potenziale e/o reale sull'ambiente, con indicazione degli interventi di ripristino messi in atto.
- 18) Il "*Quaderno unico di conduzione dell'impianto*" dovrà essere vistato preventivamente dalla Città Metropolitana di Genova, conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e messo a disposizione per eventuali controlli da parte di enti ed altri organismi competenti al controllo in materia ambientale.
- 19) L'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio approvati dai competenti VVFF: l'Azienda, appena disponibile, dovrà trasmettere il parere di conformità antincendio che è stato richiesto al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- 20) In caso di cessazione dell'attività l'Azienda dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Arenzano e all'ARPAL – Dipartimento di Genova con almeno 30 giorni di preavviso.
- 21) Alla chiusura dell'impianto dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento, essere assicurata la messa in sicurezza del sito e degli impianti, il ripristino dei luoghi, compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area e secondo le vigenti normative in materia, fatti salvi altri eventi accidentali per i quali si renda necessario procedere al risanamento anche durante la normale attività industriale.
- 22) Dovrà essere mantenuta la polizza assicurativa integrativa attualmente stipulata a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto in oggetto.
- 23) Dovrà essere mantenuta a favore della Città Metropolitana di Genova una garanzia finanziaria mediante stipula fidejussoria di entità pari ad una copertura di 845.465 € secondo una delle seguenti modalità:
 - a) reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;

b) polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte del beneficiario.

Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Città Metropolitana di Genova copia conforme della stipula di cui al precedente punto.

Prescrizioni in materia di rifiuti

Prescrizioni relative ai carichi in ingresso

- 24) La tabella di cui all'Allegato 1 alla presente autorizzazione riporta l'elenco dei rifiuti che possono essere ritirati da Eco Eridania S.p.A. con indicazione delle modalità di stoccaggio, dei tempi massimi di permanenza presso l'impianto e delle zone di stoccaggio (con riferimento alla planimetria allegata alla presente autorizzazione). Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto ed i loro destini all'interno dell'insediamento devono essere conformi a quanto previsto nella suddetta tabella.
- 25) Prima dell'avvio di qualsiasi parte di attività nel nuovo insediamento, l'Azienda dovrà comunicare ad ARPAL, Città Metropolitana di Genova, ASL 3 e Comune di Arenzano l'ultimazione delle opere di installazione degli impianti ed allestimento aree ed utenze, affinché possa essere effettuato un sopralluogo di verifica della rispondenza progettuale di quanto realizzato, anche per lotti progressivi. L'esito di tale verifica confluirà in un formale assenso da parte dell'autorità competente all'avvio degli impianti, o (se non conformi) ad una richiesta di adeguamento delle incongruenze rilevate o ad un diniego in caso di palesi e macroscopiche difformità costruttive. Senza tale assenso da parte dell'autorità competente, le attività non potranno avere inizio.
- 26) I rifiuti potranno essere conferiti accettati dall'impianto solo dopo aver superato l'iter di omologa. La scheda di omologa dovrà di norma riportare le seguenti informazioni: dati del produttore, ragione sociale, indirizzo, p.iva, codice fiscale, eventuali iscrizioni/autorizzazioni, eventuali risultanze analitiche, CER, l'operazione di recupero/smaltimento a cui è destinato il rifiuto, il ciclo produttivo che lo ha generato, la descrizione del rifiuto (lo stato fisico, il colore, l'odore), le eventuali caratteristiche di pericolo, le eventuali precauzioni per il personale dell'impianto, e, se sottoposto a regime ADR, il numero ONU.
- 27) La scheda di omologa dovrà essere firmata dal produttore dei rifiuti ed essere corredata da:
- a) analisi chimica di caratterizzazione per i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio, finalizzata ad escludere la pericolosità del rifiuto;
 - b) in alternativa al punto a), per i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio che presentino caratteristiche morfologiche disomogenee e/o per i quali risulti poco significativo o tecnicamente impossibile effettuare campionamento rappresentativo ed analisi chimica (es. rottami ferrosi, imballaggi), questa potrà essere sostituita da un'analisi merceologica di caratterizzazione. Detta analisi dovrà contenere una descrizione di dettaglio dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla non pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi;
 - c) scheda di sicurezza (in luogo dell'analisi) in caso di prodotti chimici integri. Sono esclusi dalle analisi di classificazione i rifiuti sanitari a rischio infettivo;

d) per i rifiuti pericolosi, adeguata documentazione a dimostrazione della corretta attribuzione delle classi di pericolo conformemente a quanto disposto dal Regolamento 18 dicembre 2014 n. 1357/2014/UE .

- 28) L'omologa deve essere effettuata per ogni primo conferimento di rifiuti e rinnovata annualmente per i conferitori abituali, mentre dovrà essere effettuata ad ogni conferimento per i conferitori occasionali (definiti come quei soggetti che conferiscono rifiuti all'impianto per non più di una volta all'anno). I rifiuti generati da cicli tecnologici non ben definiti e conosciuti, oppure oggetto di modifiche sostanziali del ciclo produttivo per i conferitori abituali, dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione ad ogni conferimento all'impianto di Eco Eridania S.p.A.. Tutte le omologhe verranno numerate e saranno conservate per 5 anni, anche solo su supporto informatico con estensione .pdf, e dovranno essere messe a disposizione delle Autorità Competenti al controllo tramite stampa o rilascio di copia informatica. Le verifiche analitiche da effettuare sui rifiuti in ingresso (indicate sul PMC, parte integrante della presente autorizzazione) possono essere svolte direttamente dal gestore preventivamente al conferimento in impianto o, in alternativa, potranno essere acquisiti dal Gestore i certificati analitici del rifiuto effettuati dal produttore, purché rispondenti alle caratteristiche richieste con la presente autorizzazione e non antecedenti ad un anno. In ogni caso tali referti dovranno essere allegati alla scheda di omologa.
- 29) Sono esclusi dall'obbligo di verifica analitica preventiva al ricevimento del carico in impianto (ma non dall'omologa), tutti i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio conferiti all'impianto da un produttore in quantità annue inferiori a 2.000 kg (per ogni singolo CER), in un'unica o più soluzioni. In caso di superamento non programmato della soglia sopra citata di 2.000 kg dovrà essere eseguita la verifica analitica sul carico, già conferito in impianto, che ha determinato tale superamento. In attesa degli esiti delle analisi, il rifiuto dovrà essere stoccato in area dedicata e dovrà essere correttamente distinto dagli altri rifiuti e identificato da un cartello riportante la dicitura "in attesa di analisi" oppure direttamente sull'area di stoccaggio definitivo, con opportuna identificazione e con la dicitura "rifiuti in analisi", mantenendoli separati dagli altri rifiuti.
- 30) Per rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio derivanti sempre dalla medesima attività, anche se svolta da soggetti diversi, potrà essere valutata l'esenzione dall'obbligo di analisi finalizzate al giudizio di non pericolosità, sulla base di studi specifici che Eco Eridania S.p.A. dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova. Tali studi dovranno contenere elementi analitici e valutativi volti ad attestare la costanza nel tempo nell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità o del giudizio di non pericolosità al medesimo rifiuto su un trend significativo di dati in termini numerici (almeno 10 analisi eseguite in un arco temporale non inferiore a 3 mesi).
- 31) Per tipologie di rifiuti prodotti da attività ricorrenti e con variabilità minima delle caratteristiche chimico-fisiche (ad es. pneumatici, batterie, filtri dell'aria, filtri dell'olio, oli esausti da autofficine) è possibile rimandare a schede di omologa di riferimento anche in relazione a produttori diversi a condizione che l'uniformità delle caratteristiche chimico-fisiche sia supportata da uno storico di dati analitici o in alternativa da una caratterizzazione di base che dovrà contenere una descrizione dettagliata dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto.
- 32) Il certificato relativo all'analisi di caratterizzazione dei rifiuti, timbrato e firmato da Chimico iscritto all'Albo professionale, dovrà contenere almeno i seguenti elementi: l'indicazione di chi ha effettuato il

campionamento (produttore o addetto al laboratorio), verbale di campionamento redatto in conformità alla Norma UNI EN 14899, metodica di campionamento adottata, denominazione precisa del rifiuto (non solo quella del CER), esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.), la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento, l'indicazione dei metodi analitici usati, i limiti di concentrazioni applicabili al caso, le frasi di rischio applicabili alle sostanze. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze si è fatto riferimento per decretare se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso.

- 33) Qualora non sia possibile avere un'analisi preventiva, ad es. in caso di pronto intervento, le verifiche analitiche di alcuni parametri chiave (a seconda dei casi e a mero titolo di esempio, per rifiuti liquidi: pH, COD, contenuto di acqua mediante Karl Fisher, valutazione dei sedimenti e delle sostanze surnatanti mediante centrifugazione, idrocarburi leggeri e pesanti, IPA, BTEX, metalli pesanti, etc. e per i solidi: idrocarburi leggeri e pesanti, IPA, BTEX, metalli pesanti, etc.) dovranno essere effettuate prima dello stoccaggio definitivo del rifiuto in impianto, fatta salva la possibilità di isolare il carico in un serbatoio ad hoc o nell'area denominata "rifiuti in analisi" (sia liquidi che solidi), in attesa dei risultati analitici. Al ricevimento delle analisi di ricevibilità del rifiuto da parte di Eco Eridania S.p.A., si procederà all'omologa immediata del rifiuto. In questi casi, per i rifiuti classificabili con codici a specchio, in via precauzionale sarà sempre attribuito il codice pericoloso al momento della compilazione del formulario sul luogo di produzione. La classe di pericolosità coinciderà con quella indicata sul FIR ed attribuita dal produttore del rifiuto.
- 34) In ogni caso, per le situazioni inerenti interventi in emergenza e la conseguente rimozione di rifiuti derivanti da eventi accidentali da parte di Eco Eridania S.p.A., la stessa dovrà garantire:
- a) che siano note la provenienza del rifiuto, le modalità di intervento di rimozione, le modalità di prelievo del campione ed il mantenimento in stoccaggio presso l'impianto fin tanto che non venga emesso un certificato analitico attestante le caratteristiche del rifiuto;
 - b) che venga seguita la procedura di campionamento ed analisi predisposta dall'Azienda;
 - c) che l'analisi completa ed ufficiale del rifiuto debba essere in ogni caso prodotta entro 72 ore (salvo tempistiche diverse imposte dalle metodiche analitiche utilizzate) dalla presentazione del campione al laboratorio d'analisi. Tale referto dovrà consentire di emettere l'omologa definitiva del rifiuto.
- 35) Il conferimento dei rifiuti presso l'impianto dovrà essere preventivamente programmato ed approvato dal Direttore Tecnico o suo delegato. Il conferimento sarà consentito solo nel rispetto di disponibilità in termini di volume di stoccaggio autorizzato.
- 36) I rifiuti in ingresso all'impianto possono essere conferiti come D15/R13 laddove sia prevista una fase di mero stoccaggio senza necessità di modifica dei CER, prima dell'avvio degli stessi a successive operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12, effettuabili presso terzi o presso il medesimo impianto di trattamento/selezione/recupero, se autorizzate.
- 37) I rifiuti in ingresso all'impianto devono riportare il codice operazione D13/R12 qualora non vi sia, operativamente, una fase di mero stoccaggio o se questa coincida con una fase che determini una modifica della natura del rifiuto, anche se solo potenziale (ad esempio, l'invio diretto in un serbatoio di miscelazione/separazione acqua/olio). Non rientrano in tale casistica le situazioni nelle quali il rifiuto stoccato non subisce modifiche dirette della sua natura, ma durante le quali possono comunque

verificarsi limitate separazioni di fasi, non evitabili, come nel caso del percolamento (e raccolta) di olio dallo stoccaggio di filtri dell'olio; o come nel caso di pre-trattamenti finalizzati ad eliminare corpi estranei da un rifiuto (come nel caso della grigliatura dei carichi in ingresso).

- 38) Di norma, ad un rifiuto conferito in "R" non può essere attribuito un "D" in uscita, e viceversa, senza l'effettuazione di operazioni generanti aliquote differenti e di differente destino R/D, salvo casi eccezionali le cui motivazioni siano comprovabili con analisi chimica (laddove effettuabile per le caratteristiche merceologiche del rifiuto). In caso di impossibilità all'analisi chimica (o di variazioni operative e/o commerciali con i soggetti smaltitori), dovranno essere dichiarate dal Direttore Tecnico o suo delegato le motivazioni che hanno determinato la necessità di avvio a smaltimento del rifiuto stesso, ed, eventualmente, potrà essere allegata a tale fine anche documentazione fotografica. Sia le certificazioni analitiche che la dichiarazione dovranno essere conservate presso l'impianto ed allegate al registro di carico e scarico rifiuti.
- 39) Prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto, all'atto di ogni conferimento, l'Azienda è tenuta a verificare la corrispondenza del rifiuto omologato mediante controllo visivo da parte di un proprio operatore.
- 40) I rifiuti conferiti all'impianto al termine della giornata lavorativa potranno essere provvisoriamente stoccati in aree idonee in attesa dello stoccaggio definitivo per il solo tempo necessario a trasferirli nel sito individuato ed attrezzato allo stoccaggio nell'impianto e comunque non oltre la giornata successiva. L'area dovrà essere attrezzata allo stoccaggio e dotata di bacini di contenimento opportunamente dimensionati rispetto ai volumi depositati.
- 41) Ogni qual volta un carico di rifiuti venga (per qualunque motivo) respinto, il gestore dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova (a mezzo fax – 010 5499813 o PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.genova.it) entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o altro documento equivalente.
- 42) Ogni carico in arrivo deve essere pesato da Eco Eridania S.p.A. ed il peso registrato su FIR e registro c/s (in seguito secondo i criteri SISTRI). La zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere indicata sul registro di carico/scarico e su apposito supporto informatico.

Prescrizioni relative alla tracciabilità dei rifiuti nell'impianto

- 43) Dovrà essere garantito da parte dell'Azienda, l'approntamento e il costante aggiornamento di un sistema interno di tracciabilità dei rifiuti che garantisca:
 - a) di verificare l'idoneità del rifiuto in ingresso, con riferimento alla procedura di accettazione e verifica dei carichi in ingresso all'impianto;
 - b) di disporre, mediante accesso immediato, di tutte le informazioni relative alle caratteristiche merceologiche ed all'origine dei rifiuti in ingresso;
 - c) di mantenere la tracciabilità del rifiuto durante tutte le fasi del processo, assicurando la possibilità di individuare, in ogni momento, la posizione di ogni rifiuto presente in impianto;
 - d) di documentare, mediante apposite registrazioni/annotazioni, le varie fasi del processo, esplicitando i flussi in ingresso ed in uscita.

Il sistema di tracciabilità interna dovrà sempre tener conto dell'accorpamento dei rifiuti per la formazione di carichi omogenei, in termini di incrementi a formare i carichi in uscita. Dovrà inoltre dare

evidenza dei carichi e degli scarichi e delle movimentazioni dei rifiuti provenienti da attività di microraccolta sul territorio.

- 44) I rifiuti ricevuti e prodotti dovranno essere oggetto della procedura che ne consenta la rintracciabilità in tutte le fasi dalla ricezione al loro avvio a smaltimento/recupero o alla vendita nel caso del prodotto destinato al riuso in altri cicli produttivi. A tale scopo l'Azienda dovrà compilare un registro informatico (Registro di carico e scarico rifiuti, Registro delle miscele o altro registro predisposto allo scopo dal Gestore) che contenga tutti i dati ritenuti a tal fine necessari per ogni partita di rifiuti in arrivo. In caso di travaso o di miscelazione dovrà essere effettuata un'operazione di scarico della partita originaria (siano colli o serbatoi) e successivamente una operazione di carico, riguardante il quantitativo complessivo, la zona di stoccaggio, le classi di pericolosità ecc..
- 45) Il sistema di tracciabilità interna dei rifiuti dovrà essere verificato dal Direttore Tecnico o suo delegato.

Prescrizioni relative alle caratteristiche quantitative dei rifiuti in ingresso

- 46) Il quantitativo massimo di rifiuti sanitari destinati alla sterilizzazione potrà essere di 15.000 t/anno.
- 47) E' autorizzato uno stoccaggio istantaneo massimo di 815 m³ di cui 640 m³ per i rifiuti pericolosi e 175 m³ di rifiuti non pericolosi.
- 48) Devono essere rispettate in qualunque momento le capacità istantanee di stoccaggio per macrotipologia indicate nella parte descrittiva della presente autorizzazione.
- 49) Lo stoccaggio istantaneo massimo di oli usati ed emulsioni oleose all'impianto non potrà mai superare i 500 litri. L'eventualità di incremento di tale quantitativo, ipotizzata dall'Azienda, dovrà essere oggetto di comunicazione preventiva agli Enti e non potrà essere attuata sino a valutazione formale da parte dell'autorità competente.

Prescrizioni relative ai controlli della radioattività sui rifiuti in ingresso

- 50) Prima dell'accettazione i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti ai controlli di radioattività, per mezzo del portale fisso, da parte di personale Eco Eridania S.p.A. e secondo il protocollo interno elaborato dall'Azienda.
- 51) Il controllo radiometrico deve essere eseguito immediatamente all'arrivo del carico.
- 52) Gli strumenti di misura di radiazioni ionizzanti deve essere tarati secondo le indicazioni della Norma UNI 10897 rev. 2013.
- 53) In caso di rilevamento radiometrico di livelli anomali, l'E.Q. dovrà preventivamente stimare il limite del valore di dose per il quale detto spostamento possa essere eseguito senza pericolo di esposizioni indebite. Quanto sopra tenendo conto della distanza tra lo stesso ed il materiale radioattivo, tra il punto di misura e il sito di messa in sicurezza (che deve essere interno all'insediamento) ed il tempo di percorrenza. Tale valutazione dovrà essere preventivamente trasmessa alle competenti Autorità/Enti in materia di radio protezione. L'area individuata per la messa in sicurezza del mezzo è quella denominata zona **A10**.
- 54) Deve essere compilato un registro delle rilevazioni effettuate già previsto dal "Protocollo controlli radioattività" fornito dall'Azienda e che dovrà prevedere almeno l'indicazione di: data e ora della rilevazione; dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza; esito delle misure; valore radiometrico del fondo ambientale misurato e firma dell'operatore che ha eseguito la rilevazione.

- 55) Qualsiasi modifica del suddetto protocollo dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente per la sua approvazione sentito il parere del Settore Fisico dell'ARPAL.
- 56) Il controllo radiometrico deve essere eseguito da personale appositamente formato da un Esperto Qualificato (E.Q.) almeno di secondo grado.
- 57) Deve essere predisposto preventivamente da un E.Q. almeno di secondo grado un piano di intervento da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali, comprensivo di norme di radioprotezione
- 58) Deve essere predisposto preventivamente da un E.Q. almeno di secondo grado un piano di formazione del personale
- 59) In caso di rilevamento di livelli anomali deve essere immediatamente informata l'Autorità di P.S. più vicina (art. 25 D.Lgs 230/95 e s.m.i.). Inoltre deve essere data comunicazione ai competenti organi dell'S.S.N., al Comando Provinciale dei VV.FF., alla Direzione Provinciale del Lavoro e all'ARPAL.
- 60) Le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali devono essere eseguite sotto la supervisione di un E.Q. almeno di secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione.
- 61) Ai fini di ottemperare alle rispettive competenze gli organi di controllo devono essere informati preventivamente delle operazioni poste in essere dall'Azienda.

Prescrizioni relative allo stoccaggio dei rifiuti

- 62) Per le tipologie di rifiuti non comprese tra quelle elencate nella tabella di cui all'Allegato 1 alla presente autorizzazione, l'Azienda dovrà ottemperare alle condizioni previste per il deposito temporaneo previste dall'art. 183 comma 1) lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Dovrà comunque essere assicurata la rintracciabilità degli stessi in tutte le fasi dalla produzione al loro invio a smaltimento o recupero.
- 63) Le zone di stoccaggio autorizzate sono quelle indicate nella planimetria di cui all'Allegato 2 alla presente autorizzazione.
- 64) E' vietata ogni forma di stoccaggio di rifiuti presso l'insediamento al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto.
- 65) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate ed identificate.
- 66) I rifiuti conferiti all'impianto al termine della giornata lavorativa, potranno essere collocati provvisoriamente in aree comunque attrezzate allo stoccaggio in attesa dello stoccaggio definitivo che dovrà essere effettuato entro la giornata successiva.
- 67) Le operazioni di carico e scarico dei rifiuti marcescibili non confezionati e dei rifiuti polverulenti dovranno essere effettuate in ambienti chiusi e dotati di idoneo impianto di aspirazione e abbattimento.
- 68) I contenitori dei rifiuti (fusti, tank, big bags e quanto altro utilizzato presso l'impianto) devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti il codice CER di riferimento, l'annessa definizione del rifiuto, le eventuali caratteristiche di pericolo.
- 69) I contenitori mobili (fusti, serbatoi, big bags, ecc.) non possono essere immagazzinati su più di tre livelli e deve comunque essere garantita la disponibilità a renderli immediatamente ispezionabili. I rifiuti sanitari possono essere immagazzinati in pile da massimo 5 colli.

- 70) Per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere utilizzati contenitori con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche del rifiuto stesso.
- 71) Contestualmente all'ispezionabilità, l'Azienda dovrà garantire la possibilità di effettuare verifiche visive del contenuto dei contenitori e la possibilità di effettuare campionamenti finalizzati ad analisi di classificazione da parte dei soggetti preposti ai controlli ambientali.
- 72) Cesti, secchi e fusti indicati nelle premesse della presente autorizzazione e nell'allegata tabella CER devono in ogni caso essere chiusi, etichettati e, soprattutto, devono garantire la non dispersione di polveri o di odori nonché l'assenza di percolamenti derivanti dalle diverse tipologie di rifiuti in essi contenuti. La sola chiusura di tali contenitori non è obbligatoria in caso di tipologie di rifiuti solidi che garantiscano il rispetto di quanto sopra e fatta salva la necessità di proteggere i carichi dagli agenti atmosferici.
- 73) I rifiuti che possono generare percolamenti e che non risultano stoccati in contenitori idonei a contenerli, devono essere collocati in aree attrezzate con cordolature o bacini di contenimento.
- 74) I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee, secondo quanto consentito o vietato dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Tutti i rifiuti pericolosi ed in particolare i rifiuti sanitari dovranno essere stoccati in aree apposite al coperto ed impermeabilizzate, ovvero in container a tenuta o in scarrabili coperti. In quest'ultimo caso l'apertura del container/scarrabile ed il successivo movimento del contenuto dovrà avvenire al coperto e comunque in modo tale da impedire il dilavamento e la dispersione di inquinanti. Per i rifiuti solidi e per quelli liquidi in contenitori chiusi è ammesso il trasferimento di rifiuti da container a container, da mezzo a mezzo, da mezzo a container anche su piazzale, a condizione che non vi sia appoggio di materiale a terra e che venga coperto il passaggio tra i due mezzi/container.
- 75) Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi (in collettame e non) e liquidi (in collettame e non) dovrà avvenire in recipienti adatti a ciascuna tipologia di rifiuti (quali, a mero titolo esemplificativo, fusti plastici e metallici, cisterne pallettizzate, big-bags, pallets, contenitori metallici ecc.) che dovranno essere sempre tenuti chiusi ed opportunamente contrassegnati con una etichetta leggibile e resistente all'acqua (nonché ai prodotti contenuti) dove saranno indicati la provenienza (mediante apposizione immediata del numero di partita di ingresso del rifiuto) e, nei tempi di legge, il CER, le eventuali caratteristiche di pericolo, la data di arrivo (o dell'ultima presa in carico) del rifiuto contenuto.
- 76) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro dando luogo a una possibile formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.
- 77) In caso di consegna dei rifiuti in imballi non a norma, il produttore verrà avvisato della non conformità e, qualora fosse riscontrata la pericolosità del carico, lo stesso dovrà essere immediatamente messo in sicurezza.
- 78) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di recupero e di riutilizzo, previa loro bonifica da realizzarsi secondo modalità codificate e volte alla tutela ambientale e sanitaria per l'operatore.
- 79) Dovranno essere approntati sistemi idonei di prevenzione al contenimento di eventuali fuoriuscite e percolamenti di rifiuti in stoccaggio quali grigliati di raccolta, cordoli e/o bacini di contenimento, scaffalature, ecc. Tali sistemi dovranno essere sempre mantenuti integri, correttamente dimensionati (bacini di contenimento di capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo dei contenitori stoccati

e comunque non inferiore al volume del contenitore di maggiore volume), funzionali allo scopo e che dovranno essere ripristinati in caso di danneggiamenti. Anche la pavimentazione interna al perimetro Eco Eridania S.p.A. dovrà essere mantenuta integra. [Per eventuali riprese di possibili sversamenti accidentali dovranno essere sempre tenute a disposizione nelle immediate vicinanze dell'impianto sostanze assorbenti ad alto assorbimento. I residui di tali interventi di emergenza dovranno essere inviati a idoneo smaltimento.](#)

- 80) Le operazioni di cernita, selezione, travaso e ricondizionamento dei rifiuti potranno essere effettuate esclusivamente in aree al coperto. In caso di travasi di liquidi l'area dovrà inoltre essere dotata di dispositivi per contenere eventuali sversamenti di materiale. A tal fine i dispositivi di intercettazione delle fuoriuscite dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.
- 81) Il travaso dei rifiuti liquidi deve avvenire esclusivamente nelle zone A3 ed A4.
- 82) I rifiuti solidi derivanti dalla sterilizzazione dovranno essere stoccati in appositi contenitori, protetti dagli agenti atmosferici e collocati in modo tale da poterne effettuare l'ispezione. La tipologia di contenitori deve essere in ogni caso conforme a quanto previsto al successivo 135.
- 83) Non sono autorizzati stoccaggi in serbatoi. Per poter realizzare tale operazione l'Azienda dovrà preventivamente sottoporre l'intervento alla disamina ed approvazione da parte dell'autorità competente che si esprimerà formalmente anche valutando la necessità o meno di integrare le prescrizioni della presente autorizzazione e valutando la necessità o meno di presentazione di istanza formale nel caso si debba valutare la sostanzialità della modifica prospettata.
- 84) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuarsi sempre in condizioni di sicurezza, deve:
 - a) evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - b) evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - c) evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;
 - d) rispettare le norme igienico – sanitarie;
 - e) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.
- 85) Le aree interessate dal movimento dei mezzi operativi di conferimento e/o di movimento interno dei rifiuti dovranno essere provviste di impermeabilizzazione da mantenersi integra. Ciò anche al fine di tutelare le acque di falda ed in modo da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. A tal fine dovranno essere sempre tenute a disposizione nelle immediate vicinanze dell'impianto sostanze assorbenti ad alto assorbimento da utilizzare in caso di eventuali sversamenti accidentali. I residui di tali interventi di emergenza dovranno essere inviati a idoneo smaltimento.

Prescrizioni relative alle operazioni effettuate sui rifiuti

- 86) Sui rifiuti in ingresso all'insediamento Eco Eridania S.p.A. potranno essere svolte le operazioni D9, D13, R12, in particolare:
 - a) sterilizzazione sui rifiuti CER 18 01 03* e CER 18 02 02*;
 - b) cernita rifiuti: operazione manuale con separazione delle parti e avvio alle aree di pertinenza con idonei CER;

- c) raggruppamento per la preparazione di carichi omogenei da avviare ad altre operazioni e/o impianti;
 - d) confezionamento: operazione manuale di apertura delle confezioni di rifiuti non pericolosi e avvio alle aree di pertinenza con idonei CER;
 - e) riconfezionamento manuale rifiuti.
- 87) E' autorizzato un quantitativo massimo di rifiuti che verranno sottoposti alle operazioni di sterilizzazione pari a 15.000 t/anno.
- 88) Le operazioni citate dovranno essere effettuate adottando procedure atte a garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite; il sistema interno di tracciabilità dovrà consentire di attestare gli accorpamenti di rifiuti in termini di incremento a formare i carichi in uscita.
- 89) In caso di travasi di liquidi/solidi marcescibili e/o pulverulenti dovranno essere dotati dispositivi anche mobili di contenimento degli inquinanti (polveri e COV). Tali operazioni dovranno essere svolte in aree individuate e definite previa presentazione di idonea documentazione tecnica alla Città Metropolitana di Genova.
- 90) In ogni caso l'inizio delle operazioni sopra dette non potrà avvenire prima dell'approvazione formale da parte dell'autorità competente e dopo aver realizzato quanto indicato nel documento di cui al p.to 83. A seguito di quanto verrà valutato, l'autorità competente si riserva di poter integrare le prescrizioni della presente autorizzazione o di richiedere ulteriori dati e/o interventi all'Azienda sui temi trattati nel citato documento.
- 91) I rifiuti derivanti dalle operazioni di pretrattamento, che costituiranno un residuo delle medesime operazioni (quali, ad es. la selezione e la cernita), dovranno essere smaltite come rifiuto prodotto dall'impianto (CER 19.12.xx), oppure, se derivanti da operazioni di cernita con separazione dagli imballaggi, utilizzo del codice del rifiuto in ingresso e di quello dell'imballaggio separato.
- 92) Tutti gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto di lavaggio contenitori dovranno essere registrati sul "*Quaderno unico di conduzione dell'impianto*", come definito in precedente punto.

Prescrizioni relative alle attività di miscelazione dei rifiuti

- 93) Le operazioni relative alla miscelazione dei rifiuti devono essere classificate come:
- R12 se l'operazione di miscelazione è finalizzata al recupero dei rifiuti
 - D13 se l'operazione di miscelazione è finalizzata allo smaltimento dei rifiuti
- 94) L'Azienda è autorizzata ad effettuare miscelazioni tra rifiuti in colli e rifiuti in serbatoi, tra rifiuti in serbatoi e rifiuti in serbatoi, tra rifiuti in colli e rifiuti in colli.
- 95) E' ammessa la miscelazione in deroga secondo l'art. 187 del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con operazioni R12/D13 fra rifiuti liquidi, fangosi palabili e solidi, destinati ad essere smaltiti presso altri impianti. Tali operazioni di miscelazione in deroga di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo, e di rifiuti pericolosi e non pericolosi, destinati allo smaltimento presso impianti terzi, devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) è vietata l'attività di miscelazione tra rifiuti con stato fisico liquido e rifiuti con stato fisico solido e la miscelazione finalizzata alla diluizione;
 - b) le miscelazioni devono essere eseguite tra categorie omogenee di rifiuti esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento/recupero definitivo e comunque non

può essere operata nessuna miscelazione tra rifiuti incompatibili tra loro o con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi della vigente normativa;

- c) la miscelazione dev'essere effettuata tra rifiuti con analogo stato fisico e con caratteristiche chimico-fisiche compatibili in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione viene finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate;
 - d) non devono essere effettuate miscelazioni di rifiuti che possano dare origine a reazioni ed in particolare a reazioni esotermiche, polimerizzazione, di sedimentazione e di sviluppo di gas o comunque di variazione dello stato fisico;
 - e) la miscelazione dev'essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite;
 - f) dovrà essere evitata la miscelazione di rifiuti aventi classi di pericolosità a priori incompatibili: H1-H2-H9-H12;
 - g) il codice CER attribuito alla miscela in uscita deve, di norma, derivare dalla filiera 19 della codifica europea o dovrà corrispondere al CER prevalente tra quelli costituenti il carico in uscita. Nel caso di miscelazioni anche di un solo rifiuto pericoloso con rifiuti non pericolosi il codice risultante dovrà risultare pericoloso;
 - h) le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare da parte del Direttore Tecnico o suo delegato, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. L'esito positivo di tale verifica dovrà essere riportato nell'apposito "*Quaderno unico di conduzione dell'impianto*";
 - i) la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non pregiudicherà l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
 - j) la miscelazione di rifiuti non verrà effettuata al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica ed al fine di modificare la classificazione dei rifiuti di partenza;
 - k) la miscelazione tra rifiuti non pericolosi, tra rifiuti pericolosi (anche aventi classi di pericolosità diverse) e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati allo smaltimento in discarica dovrà avvenire solo ed esclusivamente allo scopo di ottimizzare le successive operazioni di smaltimento/recupero, e comunque non potrà essere operata alcuna miscelazione tra rifiuti incompatibili o finalizzata alla diversa classificazione dei rifiuti originari.
 - l) l'operazione di miscelazione deve essere conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'art.183, comma 1, lettera nn) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - m) ogni miscela ottenuta viene registrata nel "*Registro delle miscelazioni*" dove è specificata la codifica dell'area di stoccaggio in cui viene collocata.
- 96) Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono essere eseguite esclusivamente in locali provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse all'esistente impianto di abbattimento.
- 97) La miscelazione deve essere effettuata adottando procedure atte a garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite, dall'ingresso al trattamento finale. Devono risultare individuabili sulla base delle registrazioni effettuate sul "*Registro delle miscelazioni*" le tipologie, le quantità dei rifiuti avviati a tale trattamento, oltre ai dati relativi (per ogni partita di rifiuti) al nome del produttore, il CER, il numero di

omologa, le classi di pericolosità (se rifiuto pericoloso), il volume/peso del rifiuto e le risultanze delle prove di compatibilità delle miscele effettuate e degli eventuali successivi trattamenti.

- 98) Il "Registro delle miscele" dovrà essere conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e messo a disposizione per eventuali controlli da parte di enti ed altri organismi competenti al controllo in materia ambientale.

Prescrizioni relative alla gestione dei RAEE

- 99) L'Azienda è autorizzata allo stoccaggio di alcuni CER rientranti nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 49/2014 ed elencati nella tabella allegata alla presente autorizzazione. Tali rifiuti devono essere stoccati in aree al coperto.
- 100) L'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere opportunamente contrassegnata con i CER di riferimento del rifiuto in stoccaggio, avendo riguardo di evitare un accatastamento privo di opportune cautele e misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità stessa delle apparecchiature.
- 101) Ogni carico in ingresso di tale tipologia di rifiuti dovrà essere sottoposto a verifica di radioattività che consenta di individuare eventuali materiali radioattivi presenti nei rifiuti riconducibili alla categoria dei RAEE e riportati nella tabella relativa ai rifiuti in ingresso allegata alla presente autorizzazione.
- 102) Lo stoccaggio dei RAEE conferiti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.
- 103) I RAEE dovranno essere depositati sulle apposite aree coperte, protetti dagli agenti meteorici e posti su supporto munito di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti acidi oppure in fusti a tenuta e posti al coperto ed adeguatamente etichettati (CER + definizione rifiuto). A tal fine i dispositivi di intercettazione delle fuoriuscite dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi, mentre i recipienti e i contenitori impiegati per lo stoccaggio dei RAEE dovranno possedere adeguate caratteristiche di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
- 104) E' vietata ogni forma di stoccaggio di tale tipologia di rifiuti presso l'insediamento al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto; non è comunque consentito lo stoccaggio di RAEE in cumuli su aree non coperte o non adeguatamente impermeabilizzate.
- 105) Non potranno essere stoccati presso l'impianto RAEE di cui ai codici 16 05 04* e 16 05 05 contenenti CFC, HCFC, HFC o HC Halon.

Prescrizioni relative all'impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari (D9)

- 106) Le 2 macchine sterilizzatrici dovranno essere realizzate come descritte nelle premesse della presente autorizzazione, fatte salve variazioni legate alle prescrizioni impartite con il presente atto che in ogni caso prevalgono. Le macchine dovranno essere sottoposte a convalida secondo i criteri di base stabiliti dal protocollo di convalida approvato.
- 107) Di norma dovrà essere operativa una sola macchina sterilizzatrice mentre la seconda sarà mantenuta come riserva in caso di disservizi all'altra macchina o in caso di recupero di fermi impianto o per gestire punte di conferimenti di materiale da sottoporre a trattamento in alcuni periodi dell'anno.
- 108) Il quantitativo massimo di rifiuti sanitari da inviare a trattamento sarà pari a 15.000 t/anno. La potenzialità nominale di ciascuna macchina sarà di 1.500 kg/ora per 24 ore/giorno, mentre si potrà

avere una potenzialità di punta dell'impianto di 3.000 kg/ora al fine di recuperare la produzione persa per eventuali fermate o per coprire periodi di punta di conferimenti di rifiuti.

- 109) Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei contenitori di rifiuti ospedalieri dagli automezzi in arrivo dall'esterno ai container di deposito (CdD) o all'impianto direttamente sui nastri trasportatori, sarà eseguita una selezione dei tipi e varietà dei contenitori così che, alla fine delle operazioni manuali di trasferimento, il contenuto di ciascun container di deposito dovrà essere omogeneo, cioè in esso saranno presenti contenitori dello stesso tipo e varietà. Tale operazione deve essere effettuata impedendo che i contenitori di sanitari siano sottoposti a dilavamenti derivanti da agenti meteorologici.
- 110) Dovrà intendersi "lotto" di rifiuti sterilizzati l'insieme di contenitori "ricevuti dall'impianto di sterilizzazione" in un certo giorno a partire dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00.
- 111) Nelle macchine adibite alla sterilizzazione dei rifiuti potranno essere trattati unicamente i CER:
 - a) 18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
 - b) 18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 112) I rifiuti da trattare potranno essere stoccati esclusivamente in aree esterne coperte, individuate e contrassegnate o all'interno del capannone dove è ubicato l'automatismo di carico dello sterilizzatore e secondo i disposti di cui all'art. 8 del D.P.R. 15.07.2003, n. 254.
- 113) Qualora si verifici una temporanea indisponibilità delle macchine sterilizzatrici, i rifiuti sanitari (CER 180103* e 180202*) dovranno essere stoccati nei tempi e modi previsti dalla norma di settore (DPR n.254/2003) ed in particolare:
 - rifiuti solidi nell'area A1/A7
 - rifiuti liquidi nell'area A3/A7
- 114) I rifiuti saranno successivamente conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero. In ogni caso i CER 180103* e 180202* potranno essere gestiti dall'Azienda anche in mero stoccaggio, nel rispetto di tempi e modi stabiliti dalle sopra indicate prescrizioni.
- 115) Eventuali spandimenti accidentali derivanti da tali rifiuti dovranno essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento il cui residuo sarà avviato ad idoneo smaltimento/recupero. A tale scopo i prodotti assorbenti dovranno essere tenuti in prossimità dell'impianto di sterilizzazione e di stoccaggio rifiuti.
- 116) L'impianto di sterilizzazione dovrà operare con tutta la strumentazione di controllo funzionante e calibrata. In deroga alla Norma Uni 10384/1 ed in considerazione dell'evoluzione tecnologica, si considera sostituibile la prevista registrazione su carta dei parametri di conduzione dell'impianto con l'acquisizione dati in continuo a PLC con archiviazione automatica dei dati, anche in formato pdf.
- 117) L'Azienda dovrà apporre, prima dell'avvio degli impianti, la targa di marcatura della sterilizzatrice completa di tutti i dati richiesti al p.to 4.3.7 della norma UNI 10384/1.
- 118) I dati operativi dei cicli di trattamento (distinzione delle diverse fasi per ciclo, on/off di ciascuna fase sequenziale di ogni ciclo di sterilizzazione, temperature di processo, disservizi, anomalie) dovranno essere registrati in continuo, archiviati e resi stampabili secondo le modalità descritte nelle premesse della presente autorizzazione, rendendo riconoscibili i cicli non conclusi per disservizio o conclusi in manuale o abortiti. L'Azienda dovrà conservare i dati relativi ai cicli di sterilizzazione per almeno 5

anni (come indicato all'allegato III al DPR 254/2003) e renderli disponibili informaticamente e/o in forma cartacea agli Enti di controllo che ne facessero richiesta.

- 119) Le macchine sterilizzatrici dovranno essere sottoposte a collaudo e messa in servizio, così come previsto ai punti 5.2 e 5.3 della norma UNI 10384/1. Le risultanze di tali operazioni dovranno essere documentate e relazionate congiuntamente al report di seguito definito.
- 120) Le operazioni di convalida fisica e biologica dell'impianto andranno ripetute ogni 12 mesi e comunque in caso di fermata delle macchine per periodi di tempo superiori alle 4 settimane o ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto.
- 121) La verifica periodica dell'efficacia del trattamento di sterilizzazione dovrà essere attuata e certificata giornalmente e comunque non oltre 100 cicli di trattamento di ciascuna macchina in regime di gestione ordinaria. La prima convalida delle macchine sterilizzatrici dovrà essere eseguita secondo i seguenti criteri e metodi:
- carico di materiale sanitario misto non infetto nè potenzialmente infetto;
 - effettuazione di almeno tre prove con carichi di 375 kg ciascuno;
 - le 3 prove dovranno essere eseguite secondo quanto di seguito indicato:
 - utilizzo di fiale contenente ciascuna 10^6 spore vive di *Geobacillus Stearothermophilus* (ATCC 7953);
 - inserimento di tre fiale nei tre alloggiamenti installati su ciascuna macchina sterilizzatrice;
 - al termine del ciclo di sterilizzazione della durata di 15 minuti, prelievo delle fiale e periodo di incubazione di 48 ore a 57,5°C presso un laboratorio esterno;
 - al termine dell'incubazione dovrà essere letto il risultato, registrato, unitamente ai dati richiesti dalla norma UNI 10384/94:
 - data e ora di svolgimento della prova;
 - caratteristiche merceologiche e quantità del carico di prova;
 - andamento temperatura durante il ciclo di sterilizzazione;
 - caratteristiche e quantità del bioindicatore impiegato (con indicazione del lotto e relativa scadenza);
 - firme del responsabile del laboratorio interno o dell'analista esterno per corretto effettuazione campionamento/analisi e del Direttore Tecnico o suo delegato per presa visione
- 122) Con almeno 15 giorni di anticipo l'Azienda Eco Eridania S.p.A. dovrà comunicare ad ARPAL – Dipartimento di Genova, Città Metropolitana di Genova, ASL 3 – UOISP e Comune di Arenzano la/le date di effettuazione delle operazioni di messa in servizio (p.to 5.3 della norma UNI 10384/1) e di prima convalida (p.to 5.4 della norma UNI 10384/1), nonché quelle delle successive convalide periodiche e riconvalide. Nel caso di espletamento delle operazioni di convalida in contraddittorio con gli Enti, l'Azienda dovrà fornire preventive indicazioni a Città Metropolitana di Genova, ASL 3 – UOISP e Comune di Arenzano in merito al laboratorio d'analisi che effettuerà le verifiche analitiche al fine di consentire l'effettuazione in contraddittorio delle stesse da parte di personale tecnico.
- 123) Le risultanze delle operazioni di prima convalida degli impianti dovranno essere tempestivamente trasmesse a ASL 3, Città Metropolitana di Genova e Comune di Arenzano. L'Azienda dovrà contestualmente fornire una apposita relazione di valutazione ed elaborazione dei risultati con redazione di conclusioni tecniche.

- 124) Le sopra descritte operazioni di prima convalida delle macchine sospendono l'operatività delle macchine sino all'ottenimento del risultato di conferma dell'efficacia della sterilizzazione.
- 125) Le sterilizzatrici dovranno essere sottoposte a convalida fisica come previsto dal "*Protocollo di Avvio e Convalida*" messo a punto dall'Azienda e allegato all'istanza di modifica. Dovranno essere sottoposti a monitoraggio i seguenti parametri di processo: temperatura interna della camera di sterilizzazione, temperatura del vapore di processo, percentuale di ossigeno all'interno della camera di sterilizzazione.
- 126) L'avvio dei conferimenti di rifiuti sanitari agli impianti di sterilizzazione potrà avvenire dopo approvazione formale delle risultanze delle prove di prima convalida da parte dell'autorità competente.
- 127) In seguito alla convalida, l'impianto sarà avviato aumentando gradatamente il carico di rifiuti ed eseguendo controlli di efficacia del processo con le modalità previste dal "*Protocollo di avvio e convalida*":
- durata dell'avvio: 20 giorni
 - numero di cicli di controllo: 64 mediante l'utilizzo di 3 fiale per ciclo
 - materiale trattato: 1.500 kg/ora
- In attesa dell'esito del test il materiale sterilizzato sarà stoccato in big bags. Le verifiche del viraggio saranno eseguite in parte presso un laboratorio esterno e in parte presso il laboratorio interno.
- 128) Nel corso della normale attività degli impianti di sterilizzazione dovranno essere rispettate e mantenute le condizioni operative dei parametri dell'impianto adottate nel corso delle prove di convalida, ovvero con temperature in camera di sterilizzazione non inferiori a 151°C e fase di sterilizzazione che dovrà durare almeno 15 minuti.
- 129) Tali condizioni operative potranno essere modificate solo successivamente all'esecuzione di nuove prove di convalida alle nuove condizioni di esercizio, previa proposta da parte dell'Azienda e successiva approvazione da parte dell'autorità competente, sentita la ASL 3.
- 130) In caso di disservizio ai sistemi di controllo degli impianti di sterilizzazione dovrà esserne data immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, all'ARPAL e all'ASL 3 - UOISP, indicando quali accorgimenti siano stati posti in essere per garantire i controlli dell'efficienza del sistema di trattamento, nonché il destino del carico di rifiuti presente nell'impianto al momento del disservizio che in ogni caso non potrà considerarsi sterilizzato.
- 131) Nel caso in cui la prova di efficacia del processo di sterilizzazione, eseguita ai sensi dell'Allegato III del DPR 254/2003, non desse esito positivo si dovrà procedere come di seguito riportato:
- l'operatore registra l'evento e lo segnala immediatamente al Direttore Tecnico o suo delegato e al responsabile della qualità,
 - si procede all'interruzione, quanto più tempestivamente possibile, dell'alimentazione all'impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non ancora sottoposti al trattamento,
 - il personale operativo munito di adeguati DPI, interviene attraverso il posizionamento di appositi big-bags in corrispondenza della rotocella finalizzata allo scarico del materiale sottoposto al trattamento: il procedimento viene ripetuto fino al completo svuotamento della coclea in uscita dello sterilizzatore;
 - il materiale presente già trattato dovrà essere gestito come rifiuto potenzialmente infetto e quindi avviato al trattamento nella seconda linea o ad altro impianto di smaltimento autorizzato;

- la macchina dovrà essere messa in manutenzione straordinaria per la verifica e accertamento delle eventuali cause di malfunzionamento e sottoposta a nuovo processo di messa in servizio, ciclo di convalida fisica e biologica (chiusura NC sul quaderno d'impianto).
- 132) In caso di rottura della fiala contenente il biondicatore si dovrà procedere alla ripetizione della prova nel ciclo successivo.
- 133) In caso di guasto dell'impianto i rifiuti dovranno essere gestiti secondo le seguenti modalità:
- qualora risultasse possibile ripristinare il funzionamento ottimale dello sterilizzatore non funzionante, nel rispetto del tempo massimo di permanenza (5 giorni) previsto dal D.P.R. del 15 luglio 2003 n. 254, i rifiuti verranno direttamente sottoposti a trattamento attraverso l'impianto, secondo le procedure previste e convalidate;
 - qualora quanto riportato al punto precedente non risultasse possibile, si provvederà innanzitutto ad interrompere le operazioni di conferimento dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo in corrispondenza del complesso in oggetto; contestualmente verranno contattati impianti esterni autorizzati, al fine di garantire l'invio a smaltimento/ recupero, secondo le modalità previste dal D.P.R. del 15 luglio 2003 n. 254, dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo sottoposti a deposito preliminare in corrispondenza del complesso stesso.
- 134) Le operazioni di scarico del rifiuto trattato dovranno avvenire al coperto sotto tettoia. Il rifiuto trattato dovrà essere confezionati in big bags o in casse scarrabili chiuse. Gli stessi dovranno essere collocati in area definita e coperta da tettoia, quindi trasferiti in container scarrabili coperti e dedicati. Successivamente i container potranno essere sistemati sul piazzale (area mista A7) in attesa di conferimento in discarica o invio a recupero.
- 135) A seconda delle modalità di confezionamento, il rifiuto trattato sarà gestito come segue:
- rifiuto in big bags: le operazioni di raccolta, imballaggio etichettatura e trasporto dovranno essere eseguite in conformità all'art. 9 del D.P.R. 15.07.2003, n.254;
 - rifiuto in casse mobili (destinato alla termodistruzione): all'esterno della cassa saranno riportate le indicazioni previste dal D.P.R. 15.07.2003, n.254.
- 136) I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento/recupero secondo i criteri definiti dall'art. 11, comma c) del D.P.R. 15.07.2003, n.254. I rifiuti in ingresso 18 01 03* e 18 02 02* vengono conferiti come "D" e possono uscire come "D" se inviati in discarica o in impianti di termodistruzione senza recupero energetico, oppure come "R" se inviati al recupero energetico o in impianti di produzione di CDR.
- 137) Gli impianti di sterilizzazione restituiscono un rifiuto che potrà essere avviato a operazioni di recupero energetico o smaltimento con l'adozione dei seguenti codici CER:
- 20.03.01 – "rifiuti urbani non differenziati"
 - 19.12.10 – "rifiuti combustibili (CDR)"
- 138) Per i rifiuti derivanti dalla sterilizzazione dovranno essere seguiti i criteri e le tempistiche del deposito temporaneo per la permanenza presso l'impianto. Per i carichi di rifiuti derivanti dalle prove di convalida e riconvalida di ciascuna macchina si dovranno attendere gli esiti delle prove prima di inviarli a recupero o smaltimento presso terzi.
- 139) Per il conferimento di rifiuti sterilizzati in discarica per R.U. l'Azienda dovrà essere autorizzata dal Presidente della Regione in conformità a quanto stabilito all'art. 11, comma 1, lettera c) del DPR

254/2003. L'Azienda dovrà fornire copia di tale titolo autorizzativo alla Città Metropolitana di Genova prima dell'inizio dei conferimenti di rifiuti sanitari presso l'impianto.

Prescrizioni relative ai carichi in uscita dall'impianto

- 140) I rifiuti in imminente uscita dall'insediamento per il trasporto presso terzi potranno essere provvisoriamente stoccati in area idonea allo stoccaggio e dovranno iniziare il trasporto entro la giornata successiva. L'area dovrà essere attrezzata allo stoccaggio e dotata di bacini di contenimento opportunamente dimensionati rispetto ai volumi depositati.
- 141) I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione e sottoposti a pesatura, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale o per ulteriori operazioni di messa in riserva o deposito preliminare presso terzi purché venga garantita la tracciabilità delle operazioni.
- 142) L'Azienda è tenuta, ogni qual volta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio e/o al trattamento dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso dei necessari titoli autorizzativi (autorizzazioni e iscrizioni), richiedendo copia della relativa documentazione.
- 143) Tutti i rifiuti omogenei originati dalle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento effettuate sui rifiuti solidi o liquidi devono essere codificati con un CER appartenente alla famiglia dei 19.12.xx. o in alternativa con il codice prevalente costituente il carico.
- 144) I rifiuti solidi o liquidi in collettame stoccati o stoccati in serbatoio, non miscelati con altri rifiuti in messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) dovranno mantenere in uscita il loro codice CER d'ingresso.
- 145) Per i rifiuti in uscita l'Azienda dovrà effettuare analisi chimiche secondo le seguenti modalità:
 - a) in occasione di ogni conferimento per i rifiuti originati dall'attività di trattamento (D9) autorizzata;
 - b) su tutti i rifiuti per i quali gli impianti di destino richiedono analisi, secondo quanto previsto dal PMC;
 - c) in occasione di ogni conferimento per i rifiuti classificati come non pericolosi aventi codice a specchio, ad esclusione dei rifiuti in mero R13 o D15 nel caso in cui la partita di rifiuti destinata a smaltimento/recupero sia composta da frazioni tutte riconducibili ad omologa e per i quali valgono le analisi in ingresso nei casi previsti dalle prescrizioni precedentemente impartite. Si esentano dall'effettuazione delle analisi in uscita, i rifiuti non pericolosi aventi codice a specchio ed aventi lo stesso CER, conferiti con codice operazione D14/R12, qualora abbiano subito un mero accorpamento e siano comunque presenti le analisi in ingresso dei carichi conferiti;
 - d) in alternativa all'analisi chimica, per i rifiuti per i quali risultati poco significativa o tecnicamente non fattibile l'effettuazione di un campionamento rappresentativo e l'analisi chimica (es. rottami ferrosi, imballaggi), potrà essere effettuata una caratterizzazione di base che dovrà contenere una descrizione dettagliata dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal Direttore Tecnico o suo delegato;
 - e) scheda di sicurezza (in luogo dell'analisi) in caso di prodotti chimici integri.

Prescrizioni in merito al monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli

- 146) Entro 6 mesi dall'emanazione del presente provvedimento l'Azienda dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL una relazione nella quale vengono definiti: il numero e l'ubicazione dei punti controllo (sondaggi/scassi), i parametri da ricercare e le metodiche analitiche da utilizzarsi. Le modalità di tali controlli dovranno essere concordati preventivamente con la Città Metropolitana di Genova e l'ARPAL
- 147) L'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee almeno una volta ogni 5 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento.
- 148) L'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio dello stato di contaminazione del suolo in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito almeno una volta ogni 10 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento.
- 149) La tempistica indicata ai punti 146, 147, e 148 potrebbe essere oggetto di revisione a seguito dell'emanazione di specifiche indicazioni normative che intervengano prima delle suddette scadenze.
- 150) L'Azienda dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL con almeno 15 giorni di anticipo le date dei campionamenti in modo da consentire a personale tecnico degli enti di effettuare prelievi in contraddittorio.

Prescrizioni relative alla sezione acque

- 151) Lo scarico in fognatura comunale dovrà rispettare, sotto pena di revoca dell'autorizzazione, i limiti di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006, adottando tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati.
- 152) I valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.
- 153) Almeno 30 giorni prima dell'avvio degli impianti dovrà essere fornita ad ARPAL, Città Metropolitana di Genova ed AM.TER. la progettazione della revisione impiantistica dell'impianto di depurazione, contenente sia la parte descrittiva, sia quella planimetrica, sia quella inerente i sistemi di monitoraggio e controllo delle varie fasi di processo. Alla luce di quanto verrà presentato, l'autorità competente si riserva di modificare e/o integrare d'ufficio le prescrizioni della presente autorizzazione.
- 154) Entro tre mesi dalla data di attivazione dello scarico e successivamente con cadenza annuale, dovrà essere inviata alla Segreteria Tecnica ATO della Città Metropolitana di Genova ed a AM.TER. S.p.A. certificazione analitica comprovante il rispetto dei limiti fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. degli inquinanti attesi nell'acqua scaricata e più precisamente tale certificazione dovrà contenere i valori dei seguenti parametri: pH, COD, BOD₅, SST, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Tensioattivi anionici Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Cloro attivo libero, Fosforo, Cloruri, Solfati, Fe, Hg, Zn, Cu, Sn, Ni, Pb, Solfuri, Fenoli, Solventi Organici Aromatici. Le certificazioni analitiche in originale dovranno essere incluse nella relazione annuale. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR.

- 155) Il pozzetto di prelievo dei campioni dovrà contenere almeno sei litri di refluo.
- 156) Il sistema di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità. Le strumentazioni di controllo dovranno essere mantenute in efficienza, tramite verifiche e tarature, secondo le modalità e le frequenze previste dal piano di monitoraggio e controllo.
- 157) Dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
- data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
- Tale quaderno (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di 5 anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti. Il quaderno qui detto confluirà nel "*Quaderno unico di conduzione dell'impianto*" una volta istituito (cfr. prescrizione n. 17 della sezione generale).
- 158) La data di attivazione dello scarico, successivamente all'avvio del nuovo impianto di sterilizzazione, dovrà preventivamente comunicata alla Segreteria Tecnica A.T.O. ed a AM.TER. S.p.A. nonché all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova.
- 159) In caso di cessazione dello scarico, ne dovrà essere data immediata comunicazione alla Segreteria Tecnica A.T.O. ed a AM.TER. S.p.A. nonché all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova.
- 160) Le quantità totali annue di acqua reflua industriale scaricata dovranno essere comunicate ad AM.TER. S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato, tale comunicazione dovrà essere contenuta anche nella relazione annuale di cui al PMC.
- 161) L'Azienda dovrà adeguare gli scarichi – qualora richiesto – alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura.
- 162) Non è consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore.

Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

- 163) Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- 164) Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti (successiva alle operazioni di prima convalida e all'approvazione/non approvazione da parte dell'autorità competente), l'Azienda dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova e All'ARPAL (anche tramite fax o PEC).

- 165) Entro i 30 giorni successivi alla data di messa in esercizio della linea di sterilizzazione (e, per l'emissione E_{c1}, in caso di utilizzo di detergenti/disinfettanti contenenti sostanze acide) l'Azienda dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti e all'esecuzione di un collaudo analitico alle proprie emissioni. In particolare:

Emissioni	Parametro	Metodologie analitiche
	Portata	M.U. 158 UNI ISO 16911
E_{c1} – aspirazione impianto lavabidoni	Nebbie basiche(*) Nebbie acide(*)	Niosh 7904 Niosh 7903
E_{c2} – aspirazione locale apertura e ribaltamento bidoni	Polveri Cd-Cr-Ni-Pb Hg Cl	UNI 13284 UNI EN 14385 UNI 13211 EPA 26
E_{c3} – centrali termiche linee A e B	Polveri COV	UNI 13284 UNI 13649

(*) Il parametro da analizzare dipenderà dalle caratteristiche acide o basiche dei prodotti utilizzati nell'impianto lavabidoni

- 166) Entro i 15 giorni successivi alla scadenza di cui al precedente punto, l'Azienda dovrà trasmettere alla Città Metropolitana di Genova e ad ARPAL le risultanze degli accertamenti compiuti.
- 167) Le emissioni dell'Azienda dovranno rispettare i seguenti limiti:

Emissione	Parametro	Limiti
E_{c1}	Nebbie basiche Nebbie acide	10 mg/Nm ³ 10 mg/Nm ³
E_{c2}	Polveri Cr _(VI) Σ Cd/Hg Ni Pb Cl ₂ Σ Cd/Hg/Pb/Ni	10 mg/Nm ³ 0.2 mg/Nm ³ 0.2 mg/Nm ³ 1 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³
E_{c3}	Polveri	10 mg/Nm ³

Relativamente l'emissione E_{c3}, a seguito della valutazione degli esiti del collaudo analitico, questa Amministrazione valuterà l'opportunità di stabilire limiti e/o ulteriori prescrizioni per il parametro COV.

- 168) Gli impianti di abbattimento asserviti alle diverse emissioni dovranno essere sempre tenuti in buona efficienza; in caso di disservizio dei medesimi le lavorazioni immediatamente a monte dovranno essere sospese nel più breve tempo possibile e non potranno essere riprese sino al totale ripristino delle funzionalità.
- 169) Le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento dovranno essere regolarmente riportate sul "Quaderno unico di conduzione dell'impianto".

Prescrizioni relative alle emissioni sonore

Quadro dei limiti

170) Il quadro di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dalla L. 447/95 e dal D.P.C.M. 14.11.1997. Pertanto, l'Azienda è tenuta al rispetto dei valori limite genericamente definiti, ai sensi della normativa di settore di cui sopra, per tutto il territorio in cui è insediato lo stabilimento e aree circostanti. In relazione ai limiti di zona (per l'ambiente esterno) introdotti con le classificazioni acustiche comunali, sono da considerarsi, ai fini della presente autorizzazione, quelli vigenti al momento del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Per l'individuazione della classe e dell'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dalla classificazione acustica del Comune di Arenzano.

Monitoraggi

Parametro	U. M.	Frequenza	Modalità	Valore limite	Siti
Leq	dB(A)	Come individuato nel Piano di Monitoraggio oppure a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica	D.M. 16.03.1998 UNI 10855 UNI/TR 11326	Definiti dalla classe acustica della zona in cui ricade il recettore	Come individuati nel Piano di Monitoraggio e Controllo

Prescrizioni

- 171) Le misure di livello acustico, effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovranno essere condotte conformemente a quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio per quanto riguarda sia i siti di misura sia la frequenza di monitoraggio, fatte salve necessità di monitoraggio a seguito di eventuali modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica.
- 172) Per l'esecuzione delle misure dei livelli di immissione e di emissione i riferimenti tecnici principali sono costituiti dal D.M. 16.03.1998 e dalla norma UNI 10855 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni.
- 173) I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere corredati dalla valutazione dell'incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell'incertezza i riferimenti tecnici sono dati primariamente dalle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.
- 174) Nel caso vengano utilizzati anche modelli numerici per la stima della rumorosità ambientale, dovrà essere descritto il modello utilizzato e verificata la applicabilità dello stesso al contesto esaminato. Il modello, se utilizzato quale strumento diagnostico, dovrà essere calibrato in accordo con le procedure definite dalla norma UNI 11143 ed eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente si potrà fare riferimento alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
- 175) Il primo monitoraggio acustico dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di sterilizzazione.
- 176) L'Azienda dovrà trasmettere i risultati del monitoraggio alla Città Metropolitana di Genova al Comune di Arenzano e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

- 177) L'Azienda dovrà rispettare i limiti definiti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
- 178) L'Azienda dovrà mettere in atto i dispositivi genericamente indicati nello studio acustico agli atti (comprensivo delle integrazioni presentate), atti a limitare le emissioni sonore.
- 179) L'Azienda dovrà presentare un piano di contenimento delle emissioni acustiche dei macchinari che costituiranno l'impianto, comprensivo di crono programma degli interventi, che garantisca il rispetto dei limiti della vigente normativa. In particolare:
- la caldaia per produzione vapore da 180.000 Kcal/h dovrà essere insonorizzata affinché la sua rumorosità massima a 1 metro venga ridotta da 10 dB(A), ovvero potenza sonora pari a 68 dB. In alternativa si dovrà installare una caldaia avente già queste caratteristiche, ovvero confinare la caldaia entro pannellature fonoassorbenti in grado di ridurre di almeno 10 dB(A) a 1 metro;
 - la caldaia per riscaldamento olio diatermico da 500.000 Kcal/h dovrà essere insonorizzata affinché la sua rumorosità massima a 1 metro venga ridotta di 10 dB(A), ovvero potenza sonora pari a 73 dB. In alternativa si dovrà installare una caldaia avente già queste caratteristiche, ovvero confinare la caldaia entro pannellature fonoassorbenti in grado di ridurre l'emissione di rumore di almeno 10 dB(A) a 1 metro;
- dovrà essere ridotta la propagazione dell'emissione di rumore delle torri evaporative di 5 dB(A) a 5 metri di distanza in direzione dei recettori sensibili più prossimi ovvero dovranno essere insonorizzate le torri evaporative sino ad una potenza sonora pari a 78 dB.
- 180) A seguito degli interventi di contenimento delle emissioni acustiche proposte l'autorità competente si riserva di poter integrare le prescrizioni della presente autorizzazione.
- 181) Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.
- 182) Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui al punto 187, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98, all'ARPAL e alla Città Metropolitana di Genova, quale Autorità Competente all'AIA; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.

Prescrizioni relative al comparto energia

- 183) Nell'ambito della relazione annuale che l'Azienda è tenuta a fornire agli Enti e all'ARPAL dovranno essere inclusi il monitoraggio dei consumi di energia elettrica (in assoluto e in rapporto all'unità di prodotto trattato) e di olio combustibile (in assoluto e in rapporto all'unità di prodotto trattato) - quali indicatori chiave di prestazione energetica.
- 184) Nella medesima relazione dovranno essere evidenziati gli aggiornamenti relativi ai miglioramenti riguardanti la gestione e l'utilizzo delle materie prime e dei servizi ausiliari indicati dall'Azienda (BAT), ovvero:
- la definizione e calcolo preciso e puntuale del consumo annuo di energia sulla base di indicatori chiave di prestazione;

- analisi energetica dei processi e delle fasi dei processi dell'attività dell'Azienda ed identificazione degli interventi che possano apportare un miglioramento dell'efficienza energetica del ciclo produttivo;
- introduzione di un sistema di gestione per l'efficienza energetica a seguito delle verifiche eseguite ai sensi del D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

Prescrizioni relative alle analisi periodiche, controlli d'impianto e redazione del piano di monitoraggio e controllo (PMC)

185) L'Azienda dovrà effettuare gli autocontrolli e a trasmetterne gli esiti secondo le modalità previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla presente autorizzazione.

Si ricorda che durante le operazioni gli addetti all'impianto dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato e che l'Azienda deve provvedere al mantenimento di tutti i dispositivi secondo le modalità direttamente dettate e/o concordate dalla ASL, e dalla U.O.P.S.A.L. in materia di igiene e di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro.